



CAPITOLATO SPECIALE

AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 4, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

DELLA PROCEDURA APERTA

PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO
PER LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI
ALL'ADEGUAMENTO TECNICO - NORMATIVO
DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI (R22)



Il presente capitolato è composto da n. 48 articoli e da n. 49 pagine.

Roma, 05/10/2015

IL PROGETTISTA
ING. STEFANO SMITH

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
ING. ANDREA VENDITTI



INDICE

INDICE	2
PREMESSA	5
PARTE I - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	6
Art. 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro	6
Art. 2 - Durata dell'Accordo Quadro	7
Art. 3 - Quantitativo Massimo e valore stimato dell'Accordo Quadro	7
PARTE II - APPALTI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO	9
Art. 4 - Procedura per l'Aggiudicazione degli appalti specifici	8
Art.5 - Oggetto degli appalti specifici	8
Art. 6 - Sicurezza nell'esecuzione degli appalti specifici	9
Art. 7 - Contratto relativo all'Appalto Specifico	10
PARTE III - REGOLE GENERALI RIGUARDANTI GLI APPALTI SPECIFICI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO	11
Art. 8 - Documenti che fanno parte dell'Accordo	11
Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'accordo	11
Art. 10 - Successione e Fallimento dell'Aggiudicatario	12
Art. 11 - Rappresentante dell'Aggiudicatario e domicilio; Direttore Tecnico di cantiere e personale addetto ai lavori	12
Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	13
Art. 13 - Convenzioni in materia di valuta e termini	13
Art. 14 - Il Subappalto	14
Art. 15 - Vizi e difformità di realizzazione dei lavori relativi agli appalti specifici	15
Art. 16 - I Pagamenti	15
PARTE IV - CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE E GARANZIE	17
Art. 17 - Requisiti necessari	17
Art. 18 - Cauzione definitiva	17
Art. 19 - Riduzione delle garanzie	18
Art. 20 - Obblighi assicurativi a carico dell'Operatore Economico	18
PARTE V - AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	21
Art. 21 - Criterio di aggiudicazione dell'accordo quadro	21
Art. 22 - Modalità di stipula degli appalti specifici	21
PARTE VI - NORME FINALI	23
Art. 23 - Oneri e obblighi a carico dell'Aggiudicatario	23
Art. 24 - Obblighi speciali a carico dell'Aggiudicatario	25
Art. 25 - Penali	26
Art. 26 - Risoluzione dell'Accordo Quadro e dei contratti specifici.	26
Art. 27 - Accordo bonario	29



Art. 28 - Definizione delle controversie	30
Art. 29 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	30
Art. 30 - Spese contrattuali, imposte, tasse	31

PARTE VII - SPECIFICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI

POTENZIALMENTE RICHIEDIBILI ALL'OPERATORE ECONOMICO 33

Art. 31 – Natura e requisiti degli interventi da eseguire su impianti esistenti	33
Art.31.1 - Designazione sommaria dei lavori da eseguire	33
Art.31.2 – Descrizione della tipologia dei possibili interventi manutentivi	34
Art.31.2.1 – Ordini di intervento	34
Art.31.3 - Leggi di riferimento.....	35
Art.32 – Oneri specifici per l'Aggiudicatario	36
Art. 33 – Esecuzione degli impianti	36

PARTE VIII – TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

SPECIFICI 37

Art. 34 - La Direzione Lavori	37
Art. 35 - Consegna e inizio dei lavori	38
Art. 36 - Termini per l'ultimazione dei lavori e verbale di ultimazione	38
Art. 37 - Proroghe	38
Art. 38 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori	39
Art.39 - Garanzia Materiali e Regolare Esecuzione	40
Art.40 - Programma esecutivo dei lavori dell'Aggiudicatario	40
Art. 41 - Inderogabilità dei termini di esecuzione	40
Art. 42 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	41

PARTE IX - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 42

Art.43 - Premessa	42
Art. 44 - Lavori a misura	42
Art. 45 - Prezzi della manodopera	42
Art.46 – Norme di misurazione e valutazione di ogni lavorazione riportate in tariffa	43
Art.46.1 – Criterio generale	43
Art.46.2 – Metodo di calcolo	43
Art.46.3 – Obiettivi ed ambito di applicazione.....	44
Art.46.4 – Opere Compiute.....	44
Art.46.5 – Opere in economia.....	45
Art.46.6 - Noleggi	45
Art.46.7 - Trasporti	45
Art.47 - Modalità di esecuzione di ogni lavorazione	46
Art.47.1 - Forma e principali dimensioni delle opere	46
Art.47.2 – Norme Generali per il collocamento in opera.....	46
Art.48– Requisiti dei materiali e componenti	47
Art.48.1 – Specifiche dei Materiali.....	47

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 4 di 48

Art.48.2 - Presentazione del campionario.....	47
Art.48.3 - Corrispondenza dei materiali e delle forniture	48
Art.48.4 - Materiali Forniti in economia.....	48

ALLEGATI

Allegato 1 – Caratteristiche tecniche dei macchinari acquistabili e relativo elenco prezzi;

Allegato 2 – Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.).

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 5 di 48

PREMESSA

Il presente documento contiene le clausole per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs n. 163/2006) sul quale basare l'aggiudicazione di appalti specifici riguardanti l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria volti all' adeguamento tecnico e normativo entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo accordo degli impianti di condizionamento a servizio di spazi/locali di proprietà o concessi in uso all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza, costituiti da gruppi frigo a pompa di calore che utilizzano gas refrigerante del tipo R22 .

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 6 di 48

PARTE I - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro

L'oggetto dell'Accordo Quadro comprende i lavori di adeguamento, tecnico e normativo, di impianti di condizionamento che utilizzano per la produzione del fluido termovettore gruppi termofrigoriferi obsoleti (vetusti e/o che utilizzano gas refrigeranti del tipo- R22) ed ormai non più consentiti dalla normativa vigente. Inoltre, con i lavori si intendono comprese le opere, le prestazioni, le attività, le forniture ed i servizi accessori ad essi connessi, il tutto per rendere l'attività da svolgere finita ed eseguita a "regola d'arte" in maniera che l'impianto, così adeguato, risulti nuovamente funzionante secondo le caratteristiche e funzionalità previste dal progetto originario e dal costruttore delle macchine. L'Accordo Quadro ha quindi la finalità di regolamentare gli appalti specifici che potranno essere assegnati all'operatore economico aggiudicatario durante il periodo di durata del medesimo Accordo e che saranno volti all'esecuzione di singoli interventi di adeguamento. Pertanto, con la presente procedura, l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" intende regolamentare gli affidamenti di lavori specifici concernenti l'esecuzione di attività di manutenzione di sostituzione di apparecchiature esistenti e di tutte quelle opere e provviste emergenti ed occorrenti che nel tempo (della durata dell'accordo quadro) dovessero rendersi necessarie per garantire l'efficienza funzionale (dal punto di vista impiantistico e di rendimento) degli impianti di condizionamento a pompa di calore afferenti agli edifici di proprietà o concessi in uso a vario titolo a " La Sapienza". Per servizi accessori da includere sono da intendersi anche il noleggio dei mezzi di cantiere e delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle attività previste in ogni contratto specifico nonché le strutture per il ricovero per tali mezzi ed attrezzature. Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. l'Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali di intesa tra l'Amministrazione - Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e l'Operatore Economico in base alle quali si procederà a stipulare specifici contratti di manutenzione relativi ad interventi connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate. In particolare all'interno del presente Capitolato sono contenuti :

- La durata dell'accordo quadro;
- Il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere assegnati i singoli interventi.

Sono pertanto oggetto dell'Accordo Quadro:

- Le regole relative alla procedura di aggiudicazione dei contratti concernenti interventi manutentivi specifici;
- La tipologia di prestazioni affidabili.



Art. 2 - Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro che sarà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario della presente procedura avrà una durata temporale di 4 anni (**48 mesi**) decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo Quadro; durata che potrà essere prorogata per ulteriori 6 (sei) mesi, con comunicazione scritta all'Operatore Economico, a seguito di non compimento della cifra stabilita dal Valore Stimato dell'Accordo.


Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può aggiudicare il singolo appalto specifico. L'Accordo potrà invece risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell'esaurimento della somma economica stabilita come quantitativo massimo del medesimo Accordo. Tale condizione si potrà raggiungere in seguito alla stipula di tanti singoli contratti specifici il cui totale equivale all'intero importo fissato nell'Accordo Quadro.

Art. 3 - Quantitativo Massimo e valore stimato dell'Accordo Quadro

Il quantitativo massimo relativo all'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del quantitativo presunto dei contratti specifici che presumibilmente verranno stipulati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo è di totali euro 1.600.000,00 (unmilionesecentomila/00) IVA di legge esclusa così come riportato all'interno della seguente tabella:

Num.	Importi totale in euro	Totali A.Q. Colonna 1)
		A misura
a)	Importo esecuzione lavori	1.540.000,00
b)	Oneri della sicurezza	60.000,00
a)+b)	IMPORTO TOTALE	1.600.000,00

Ai sensi dell'art.29, comma 13, del D.Lgs. 163/06, l'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è stimato in complessivi € 1.600.000,00 di cui € 1.540.000,00 per lavori ed € 60.000,00 per oneri della Sicurezza, (oltre IVA di legge). L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, la cui quota parte da imputare all'ammontare dell'appalto specifico, verrà computato di volta in volta, in relazione alle attività da svolgere, all'interno dei singoli contratti, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 8 di 48

PARTE II - APPALTI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO

Art. 4 - Procedura per l'Aggiudicazione degli appalti specifici

L'Amministrazione, trattandosi di un Accordo Quadro assegnato ad un singolo operatore economico aggiudicherà tramite proprio rappresentante incaricato (es. R.U.P. e/o D.L), ciascun appalto specifico ponendo in essere le seguenti attività:

- a) Preliminarmente, l'Amministrazione procederà alla definizione dell'oggetto del singolo appalto (indicazione dell'impianto da adeguare compresi opere e servizi accessori ad esse connessi da fornire) in ragione di quanto stabilito nell'Accordo Quadro;
- b) Successivamente, l'Amministrazione provvederà alla richiesta d'offerta relativa all'intervento da eseguire che dovrà rispettare i termini e le condizioni (fisse o da fissare) previste nell'Accordo Quadro;
- c) Con la ricezione dell'offerta, a seguito della valutazione della stessa, l'Amministrazione procederà ad aggiudicarne l'appalto specifico mediante la stipula del relativo contratto in favore dell'Operatore Economico che si è aggiudicato l'Accordo Quadro operando, sui prezzi unitari, le medesime condizioni offerte (ribasso) all'interno dell'Accordo stesso.

Art.5 - Oggetto degli appalti specifici

Oggetto dell'appalto specifico basato sull'Accordo Quadro potrà essere, in ragione di quanto specificato dall'Amministrazione nella richiesta d'offerta, quanto nel seguito indicato:

Lavori di adeguamento tecnico e normativo degli impianti di condizionamento che prevedono la sostituzione di macchinari (gruppi frigo – a pompa di calore) e dei relativi accessori ormai obsoleti o fuori norma con macchinari di nuova fabbricazione (e relativi accessori) e necessari ad adeguare, integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti afferenti agli edifici in uso all'Università degli studi di Roma "La Sapienza". Per "integrazione dell'impianto esistente" si intende compreso l'ammodernamento dell'impianto esistente e l'aggiunta di componenti tecnologici volto anche a migliorare l'impianto dal punto di vista del risparmio energetico, mentre non è compresa la realizzazione di nuovi impianti precedentemente non presenti.

A titolo indicativo e non limitativo nella parte VII del presente Capitolato Speciale verranno esplicitate le specifiche tecniche delle principali prestazioni potenzialmente richiedibili all'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro, fermo restando che lo stesso sarà tenuto ad intervenire ogni qual volta il Direttore dei Lavori ne ravveda la necessità.

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 9 di 48

Art. 6 - Sicurezza nell'esecuzione degli appalti specifici

(D.Lgs n.81 del 9 Aprile 2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09)

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., a seguito dell'Aggiudicazione dell'Accordo Quadro, prima della stipula dei singoli appalti specifici, l'Aggiudicatario dovrà prendere contatti con il Responsabile della Sicurezza e/o Coordinatore della Sicurezza – della Amministrazione, per verificare quanto contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (allegato 2 del presente Capitolato Speciale) e quindi essere informato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dall'Amministrazione.

Premesso che la conclusione di un Accordo Quadro è finalizzato all'aggiudicazione di appalti specifici, in via preliminare si sono individuate come interferenze quelle contenute all'interno del documento P.S.C. stilato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione. Considerando che alla stipula di appalti specifici potrebbero essere cambiate le condizioni legate ai rischi interferenti, l'Amministrazione, di volta in volta che aggiudicherà un appalto specifico, provvederà, se necessario, ad aggiornare il Piano di Sicurezza e Coordinamento tramite il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione individuando, tra l'altro, i relativi costi della sicurezza.

L'adempimento di tali obblighi dovrà essere documentato da apposito verbale, redatto a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, da allegare alla documentazione dell'appalto specifico, quale parte integrante dello stesso. In generale, trattandosi di interventi di manutenzione l'Aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, ed a fornire ogni certificazione e documentazione in merito nel caso che queste vengano espressamente richieste dall'Amministrazione. In caso di ripetute ed accertate inosservanze su quanto previsto e disposto per la sicurezza, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto specifico così come previsto all'art.26 lettera j) del presente CSA.

L'Aggiudicatario garantisce inoltre che il personale, nell'eseguire i lavori di manutenzione di cui al presente capitolato, abbia ricevuto un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell'attività, nonché un'adeguata formazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

L'Aggiudicatario garantisce pertanto che il personale che esegue i lavori di manutenzione venga dotato, in relazione alla tipologia delle attività da svolgere, di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) così come prescritto all'interno del proprio Piano Operativo di Sicurezza.

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 10 di 48

L'Aggiudicatario infatti ha l'obbligo di redigere e di consegnare all'Amministrazione, entro trenta giorni dall'aggiudicazione dell'Accordo Quadro un piano operativo di sicurezza (redatto in conformità all'allegato XV del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia) per quanto attiene alle scelte autonome dell'aggiudicatario e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori che potenzialmente saranno oggetto dei contratti specifici e da considerarsi come piano complementare di dettaglio al piano di sicurezza e di coordinamento stilato in fase di progettazione.

Resta inteso che successivamente all'atto di stipula di ciascun appalto specifico e comunque prima dell'inizio delle attività previste nel singolo contratto, l'Aggiudicatario provvederà a stilare un aggiornamento del proprio piano operativo di sicurezza (stilato entro i trenta giorni dall'aggiudicazione dell'Accordo), complementare e di dettaglio al piano di sicurezza e di coordinamento , che contribuirà a far parte integrante della documentazione relativa al singolo appalto specifico.

Le gravi violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Aggiudicatario sono causa di risoluzione del contratto. La definizione delle cause di risoluzione è disciplinata dagli art.li. 135 e 136 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni e integrazioni. La vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza. L'Aggiudicatario può, inoltre, prima dell'inizio dei lavori o anche in corso d'opera, presentare al responsabile della Sicurezza o Coordinatore della Sicurezza (quando nominato) proposte di modificazioni o integrazioni al piano operativo di sicurezza e coordinamento. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla direzione lavori, qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'Amministrazione.

Art. 7 - Contratto relativo all'Appalto Specifico

Nel contratto relativo al singolo appalto specifico che, ai sensi dell'art. 59 comma 4 del D.Lgs 163/2006, trattandosi di un unico Operatore Economico, verrà stipulato con l'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione, all'atto della stipula, si atterrà alle condizioni generali inerenti il medesimo Accordo comprese quelle contenute all'interno del presente Capitolato Speciale e dei suoi allegati.

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 11 di 48

PARTE III - REGOLE GENERALI RIGUARDANTI GLI APPALTI SPECIFICI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO

Art. 8 - Documenti che fanno parte dell'Accordo

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell'accordo:
 - a) Il presente Capitolato Speciale comprensivo degli allegati:
 - i. Allegato 1 – Caratteristiche tecniche dei macchinari acquistabili e relativo elenco prezzi ;
 - ii. Allegato 2 – Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.);
 - b) La Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche edizione 2012 (anche se non materialmente allegata);
 - c) Il codice di comportamento D.P.R. 62/2013;
 - d) Polizze di garanzia;
 - e) Il D.M. n. 145/00 per le parti vigenti;
 - f) il Codice di comportamento dei dipendenti dell'amministrazione emanato con D.R. n. 1528 del 27/05/2015.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ii.;
 - b) il Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 05/ottobre 2010, n. 207;
 - c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati così come modificato dal D.Lgs. n.106/09 e ss. mm. ii..

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'accordo

La sottoscrizione del presente Capitolato Speciale e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'accordo.

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 12 di 48

Art. 10 - Successione e Fallimento dell'Aggiudicatario

In caso di morte dell'Aggiudicatario, se persona fisica, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto od accordare agli eredi la continuazione.

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario l'Amministrazione si avvale, a tutela dei propri interessi, di quanto disposto in materia dalla normativa nazionale vigente nonché di quanto disposto al Titolo III – Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici – capo I – Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e s.m.i. (Codice dei Contratti).

Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti (D.Lgs.163/06 ss.mm. e ii.).

Art. 11 - Rappresentante dell'Aggiudicatario e domicilio; Direttore Tecnico di cantiere e personale addetto ai lavori

L'Aggiudicatario deve eleggere domicilio nel comune di Roma o provincia ai sensi della normativa vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Aggiudicatario deve altresì comunicare nei modi prescritti dalla normativa vigente, le generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto.

L'Aggiudicatario deve nominare, prima dell'inizio dell'Accordo ed a sua cura e spese, un tecnico professionalmente preparato ed in grado di coordinare le attività previste, di seguito denominato D.T. (Direttore Tecnico o di cantiere), nonché un suo sostituto in caso di assenza. Il D.T. è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione delle attività manutentive e deve essere sempre reperibile dal D.L. (Direttore dei Lavori dell'Amministrazione) tramite telefono fisso o mobile. Il D.T. rappresenta l'Aggiudicatario a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal D.L. e/o dall'Amministrazione s'intendono date all'Aggiudicatario. I nominativi del D.T. e del sostituto devono essere notificati all'Amministrazione per iscritto entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'Accordo ed almeno tre giorni prima dalla data di inizio dello stesso. L'Amministrazione può ottenere in qualsiasi momento nel corso della durata dell'Accordo, previa motivata richiesta, la sostituzione del D.T. e/o del suo sostituto senza che l'Aggiudicatario possa opporre eccezione alcuna. In tal caso l'Aggiudicatario provvede alla sostituzione entro 10gg. solari dalla richiesta pena la risoluzione dell'Accordo Quadro.

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 13 di 48

L'Aggiudicatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Resta inteso che ogni variazione del domicilio delle persone incaricate e definite dall'Aggiudicatario deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione; ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico incaricato deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato.

All'inizio dell'Accordo, l'Aggiudicatario comunicherà all'Amministrazione l'elenco del personale impiegato attestandone la formazione e riportando i nominativi e la relativa qualifica professionale. L'Aggiudicatario, inoltre, aggiorna costantemente l'elenco di cui sopra comunicando all'Amministrazione tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dell'Accordo (in termini di corsi di aggiornamento e/o integrazioni di personale qualificato).

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'Accordo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le normative vigenti sul tema.

L'Aggiudicatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'Aggiudicatario, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 13 - Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dall'Amministrazione i valori in cifra assoluta si intendono in euro. In tutti gli atti predisposti dall'Amministrazione i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 14 di 48

Art. 14 - Il Subappalto

L'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere oggetto di contratti specifici, purché rappresentino solo parte dell'intera opera è ammesso in conformità all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione a condizione che l'Aggiudicatario provveda:

- nella procedura di affidamento dell'Accordo Quadro, ad indicare all'atto dell'offerta se intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle lavorazioni;
- nella procedura di affidamento dell'Accordo Quadro, ad indicare all'atto dell'offerta le parti di lavoro che intende subappaltare;
- a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell'offerta;
- ad indicare all'atto dell'offerta per ciascun contratto specifico le parti di lavoro che intende subappaltare;
- a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'Amministrazione che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, (termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi trascorso il quale senza che l'ente appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa), a stipulare il contratto di subappalto dopo l'autorizzazione;
- a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art.2359 del c.c., con l'impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto;
- ad individuare, quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese qualificate per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese e nei confronti delle quali non sussiste alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente ;
- a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%;
- ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l'ulteriore subappalto o affidamento in cottimo;

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 15 di 48

- a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori;
- a trasmettere all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori da parte dell'Aggiudicatario e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori;
- a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall'Aggiudicatario stesso;
- a garantire che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Il subappalto potrà essere vietato dall'Amministrazione qualora sia indicato nella richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto di subappalto previsto da vigenti disposizioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'Aggiudicatario dell'appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione delle prestazioni subappaltate.

Art. 15 - Vizi e difformità di realizzazione dei lavori relativi agli appalti specifici

All'ultimazione delle lavorazioni oggetto di ciascun contratto specifico la Direzione dei lavori procederà all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite tramite un verbale. In sede di accertamento sommario saranno pertanto rilevati e verbalizzati dalla D.L. eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Aggiudicatario è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all'Amministrazione. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista all'interno del presente Capitolato Speciale, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Art. 16 - I Pagamenti


I pagamenti inerenti le opere contrattualizzate verranno effettuati in seguito al certificato di ultimazione dei lavori relativi a ciascun contratto stipulato secondo le condizioni dell'Accordo Quadro. Per ciascuno dei suddetti contratti, infatti, verrà stilato dal D.L. un certificato di ultimazione dei lavori (che dovrà contemplare il certificato di start-up o di

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 16 di 48

primo avviamento del/i macchinario/i di nuova installazione), che consentirà all'Amministrazione di effettuare i pagamenti connessi alle opere eseguite, in seguito della predisposizione degli atti contabili relativi pertanto alla rendicontazione delle opere inerenti il medesimo contratto.

Il pagamento di tutto quanto contabilizzato (secondo le condizioni economiche dell'Accordo Quadro) avverrà in un'unica soluzione ed al netto delle ritenute a garanzia, che risultano pari allo 0,5%. Tali ritenute verranno rilasciate in seguito al certificato di regolare esecuzione, inerente le opere oggetto di specifico contratto, predisposto dalla Direzione Lavori e sottoscritto dalle parti.

Il termine di pagamento dal ricevimento della fattura sarà di 60 gg in deroga a quanto previsto all'art 143 del Regolamento e ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 co. 1 L. 161/2014.

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 17 di 48

PARTE IV - CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE E GARANZIE

Art. 17 - Requisiti necessari

L'ammontare massimo complessivo dei lavori ricadenti nell'Accordo Quadro ricade nella categoria di opere OS28 (Impianti Termici e di Condizionamento) che riguarda la fornitura, gli interventi attinenti il montaggio, la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione così come riportato nella tabella seguente:

Interventi	Importo [€]	<i>Di cui Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso [€]</i>
Impianti Termici e di Condizionamento (OS28)	1.600.000,00	60.000,00 (3,75%)
Totale	1.600.000,00	60.000,00 (3,75%)

L'Aggiudicatario dovrà pertanto possedere i requisiti nel seguito indicati:

1. Attestazione SOA comprovante il possesso della categoria prevalente OS28 – Classifica IV [Importo Classifica fino a € 2.582.000,00] e/o quanto stabilito dalla normativa vigente (all'Art.40 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. e all'art.61 del D.P.R. 207/2010).

Art. 18 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare dell'Accordo Quadro; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso offerto in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito,

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 18 di 48

Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata una autodichiarazione accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, ovvero, autentica notarile da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell'agente che sottoscrive la cauzione.

La garanzia è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di appalti specifici per lavori eseguiti pari al 80% dell'importo dell'intero Accordo Quadro.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 %, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente allo scadere dell'Accordo Quadro; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese sopraggiunte a seguito di lavori da eseguirsi d'ufficio o rimborsi dovuti all'interno delle condizioni dei successivi appalti specifici. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Aggiudicatario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 19 - Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell'articolo 40, comma 7 del Codice dei contratti, l'importo della garanzia fideiussoria è ridotto del 50 per cento qualora si è in possesso della certificazione di qualità conforme alle normative europee e rilasciata da organismi accreditati.

Art. 20 - Obblighi assicurativi a carico dell'Operatore Economico

Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e s.m.i. l'Aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione di lavori di manutenzione a seguito di stipula di appalti specifici ed una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Non potrà essere stipulato nessun appalto se tale polizza o dichiarazione sostitutiva delle condizioni fornita su carta intestata dall'Assicuratore non sarà depositata presso la Direzione Lavori dell'Amministrazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio del primo lavoro appaltato e cessa alla data in cui è ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente i lavori oggetto dell'ultimo appalto specifico riferito al medesimo Accordo Quadro. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 19 di 48

deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Deve prevedere anche una copertura di responsabilità civile trasversale (*cross liability*) fra l'Aggiudicatario ed eventuali subappaltatori ove del caso. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "*Contractors All Risks*" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata di cui alla sezione 1 di polizza non inferiore all'importo dell'ammontare dell'Accordo Quadro al lordo dell'I.V.A. e deve altresì:


1. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni dell'Amministrazione destinati alle opere, causati da furti e rapine, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
2. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve:

1. Prevedere la copertura dei danni che l'Aggiudicatario debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da egli dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti, in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Aggiudicatario o da un proprio dipendente del quale egli debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'Aggiudicatario, e propri parenti o affini, o a persone dell'Amministrazione occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere o a consulenti dell'Aggiudicatario o dell'Amministrazione;
2. Prevedere la copertura dei danni biologici;
3. Prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, per la direzione dei lavori.

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 20 di 48

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Aggiudicatario sia un'associazione temporanea di imprese le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Il massimale di responsabilità civile non potrà essere inferiore a € 1.500.000,00.

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 21 di 48

PARTE V - AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 21 - Criterio di aggiudicazione dell'accordo quadro

L'ammontare complessivo massimo dell'accordo appartiene alla categoria di opere OS28 così come riportato nella tabella seguente:

Interventi	Importo [€]	<i>Di cui Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso [€]</i>
Impianti Termici e di Condizionamento (OS28)	1.600.000,00	60.000,00 (3,75%)

Pertanto, l'ammontare massimo dell'Accordo Quadro suscettibile di ribasso è quello al netto degli oneri della sicurezza e cioè di € 1.540.000,00.

Il criterio di aggiudicazione da adottare nella scelta del migliore offerente è quello di aggiudicare all'operatore economico che ha presentato l'offerta migliore sulla base del criterio di aggiudicazione fissato nel presente capitolato e cioè quello di offrire il prezzo più basso determinato mediante **massimo ribasso percentuale unico** da applicare sulle voci previste sulla Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche edizione 2012 e sull'elenco prezzi in allegato al presente capitolato (Allegato 1).

Il medesimo ribasso verrà altresì applicato per le voci non contemplate nel Prezzario regionale, come i nuovi prezzi.

Art. 22 - Modalità di stipula degli appalti specifici

Gli appalti basati sull' Accordo Quadro concluso con un solo operatore economico secondo le procedure previste al commi 4 dell'art.59 del D.lgs. 163/06 sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo accordo.

In tal caso l'Accordo Quadro presuppone che gli specifici appalti vengano stipulati interamente **"a misura"** ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del Codice dei contratti.

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 22 di 48

Per l'aggiudicazione di tali appalti, l'Amministrazione consulta per iscritto l'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro, chiedendogli di completare o stilare, se necessario, la sua offerta in merito alle attività da svolgersi ed oggetto di appalto; l'offerta dovrà rispettare le condizioni economiche stabilite nell'Accordo.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende pertanto da applicare all'intero importo ribassabile (costituente l'ammontare dell'accordo quadro) ed a tutti i prezzi unitari desumibili dalla Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche edizione 2012 ed elenco prezzi in allegato 1 al presente Capitolato, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite all'interno degli appalti specifici.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono solo ai lavori ribassabili, mentre ciò non vale per gli oneri della sicurezza e la salute nel cantiere che verranno calcolati di volta in volta all'interno dell'appalto specifico.

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 23 di 48

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 23 - Oneri e obblighi a carico dell'Aggiudicatario

1. Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente ed al presente Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Aggiudicatario gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore di esecuzione del contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Aggiudicatario non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;
 - b) ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Amministrazione;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal Direttore del Contratto, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti all'interno dell'attività oggetto di contratto;
 - f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del Direttore del Contratto, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti approvvigionati od in precedenza eseguiti da altre ditte e per i quali competono a termini di contratto (specifico) all'Aggiudicatario le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Aggiudicatario fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Aggiudicatario;



- g) la concessione, su richiesta del Direttore dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori di altro tipo, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'Amministrazione, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Aggiudicatario si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- l) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna (di volta in volta precisato dal Direttore del Contratto con ordine di servizio) di eventuale quantitativo di materiale usato smontato dall'area di cantiere ed idoneo per costituire parti di ricambio omogenei per successive manutenzioni;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Aggiudicatario l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 25 di 48

e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Aggiudicatario, restandone sollevati l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2. L'Aggiudicatario è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione (ConSORZI, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 24 - Obblighi speciali a carico dell'Aggiudicatario

1. L'Aggiudicatario è obbligato:

- a) a svolgere opere sui diversi cantieri, ad indiscutibile richiesta della D.L., fino a 4 contemporaneamente, in distinte ubicazioni e sedi afferenti all'Amministrazione. La squadra di operai impiegata in ogni cantiere dovrà essere composta da un minimo di due unità. Pertanto l'Aggiudicatario dovrà disporre di personale in numero adeguato a garantire la presenza di più squadre su più cantieri contemporaneamente;
- b) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
- c) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- d) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal contratto specifico e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- e) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia (nei limiti consentiti dalla normativa) nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore di esecuzione del contratto anche mediante l'ausilio di software e strumenti informatici;
- f) a consegnare al direttore dei lavori verifica statica, analisi rischio rumore e rischio vibrazioni in caso di posizionamento in copertura del macchinario da fornire.

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 26 di 48

Art. 25 - Penali

All'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro in caso di inadempienza accertata durante l'esecuzione del singolo contratto specifico si applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo di ciascun contratto specifico per le seguenti ipotesi di inadempienza:

- per mancato rispetto delle clausole e delle specifiche condizioni di contratto concernenti le opere da realizzare;
- per mancata disponibilità di operai specializzati e qualificati in relazione alla necessità dell'opera;
- per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori ;
- nell'esecuzione di ordini di servizio impartiti nell'ambito del contratto sia per l'avvio delle opere previste che per la loro ultimazione a regola d'arte;

Verrà invece applicata la seguente penale connessa alle tempistiche di esecuzione degli interventi:

- nel caso in cui l'Aggiudicatario sospendesse i lavori senza un giustificato motivo tecnico e senza le dovute autorizzazioni da parte della D.L. è soggetto ad una penale di Euro 500,00 per ogni giorno di sospensione o di ritardo dovuto ai suddetti motivi.

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi. Qualora l'Aggiudicatario accumuli trattenute per un ammontare pari o superiore al 10% dell'importo del contratto, sarà ritenuto automaticamente gravemente inadempiente e, come tale, passibile di risoluzione unilaterale del singolo contratto specifico.

Art. 26 - Risoluzione dell'Accordo Quadro e dei contratti specifici.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i contratti specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 27 di 48

Risoluzione dell'Accordo Quadro:

- a) mancato rispetto del Patto di integrità sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'amministrazione emanato con D.R. n. 1528 del 27/05/2015;
- c) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
- d) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Aggiudicatario;
- e) provvedimento definitivo, a carico dell'Aggiudicatario, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture, ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm. e ii.;
- f) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo quadro, vengano a mancare le condizioni richieste nell'Art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
- g) cessione, da parte dell'Aggiudicatario, dell'Accordo quadro o di singoli Contratti specifici;
- h) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi di manutenzione;
- i) inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- j) grave inadempienza, da parte dell'Aggiudicatario, alla norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Contratti specifici;
- k) risoluzione di n. 2 (due) Contratti specifici: nel caso in cui intervengano due risoluzioni, per qualsiasi ragione indicata nel presente capitolato, che determina la risoluzione stessa di due specifici Contratti, l'Amministrazione procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo e di tutti i Contratti in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l'Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori contratti specifici stipulati tramite l'Accordo ed in corso d'opera;

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 28 di 48

- l) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti specifici che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Accordo;
- m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente Articolo.

Risoluzione dei contratti specifici:

- a) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
- b) inadempienza nel perseguimento del fine generale dell'Accordo Quadro, nonché scopo ideologico dell'Amministrazione, ovvero il conseguimento dell'adeguamento dell'impianto termico o di condizionamento tramite l'inserimento della nuova fornitura (macchina-gruppo frigo - a pompa di calore) in sostituzione a quella esistente ormai obsoleta, il tutto per rendere l'intero impianto nuovamente funzionante secondo il progetto originario e le caratteristiche dichiarate dai singoli costruttori;
- c) ritardo (rispetto ai tempi dichiarati/contrattualizzati) sui tempi di esecuzione del contratto specifico maggiore di quindici giorni naturali e consecutivi;
- d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo contratto;
- g) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

La risoluzione dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti specifici, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo quadro o ritenute rilevanti per la specificità dei lavori relativi ai singoli Contratti, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R., o PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 29 di 48

risoluzione dell'Accordo quadro o del singolo Contratto. In caso di risoluzione dell'Accordo quadro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, fino al quinto in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Aggiudicatario. Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo quadro l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'Accordo, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto specifico o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Aggiudicatario nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento o con PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra la Direzione dei Lavori e l'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. La risoluzione dell'Accordo Quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi Contratti Specifici basati sul medesimo Accordo.

Art. 27 - Accordo bonario

Qualora durante l'esecuzione del singolo appalto specifico, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura e può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

Il R.U.P. o la commissione di cui sopra, ove costituita, acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 30 di 48

La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'Aggiudicatario e all'Amministrazione entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve: l'Aggiudicatario e l'Amministrazione devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere da 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui sopra possono essere ridotti: nelle more della risoluzione delle controversie l'Aggiudicatario non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione.


Art. 28 - Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario di cui sopra e l'Aggiudicatario confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al foro di Roma.

Art. 29 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) i suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- b) è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 31 di 48

il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Aggiudicatario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione;

- c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Aggiudicatario invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Amministrazione può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario in esecuzione del contratto.

Art. 30 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione dell'Accordo e dei singoli contratti;
- e) il rimborso delle spese per la pubblicazione del bando e del relativo esito entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi della normativa vigente;
- f) le spese per eventuale occupazione di suolo pubblico.

Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti del presente articolo o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Aggiudicatario.

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 32 di 48

A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Accordo.

I contratti e più in generale l'ammontare stabilito nell'Accordo Quadro è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.



PARTE VII - SPECIFICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI POTENZIALMENTE RICHIEDIBILI ALL'OPERATORE ECONOMICO

Art. 31 – Natura e requisiti degli interventi da eseguire su impianti esistenti

Art.31.1 - Designazione sommaria dei lavori da eseguire

A titolo puramente indicativo e non esaustivo si elencano nel seguito le principali prestazioni esigibili dall'Operatore Economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro:

- lavori di adeguamento, tecnico e normativo, degli impianti di condizionamento (di proprietà dell'Amministrazione) costituiti da gruppi obsoleti (ad esempio con gas refrigerante del tipo R22) e/o vetusti e che pertanto non risulta più possibile riparare. Con i lavori si intendono comprese le opere di smontaggio, rimozione e smaltimento delle macchine preesistenti ed obsolete, le prestazioni, le attività, le forniture ed i servizi accessori connessi alle nuove apparecchiature da installare (con le stesse potenzialità e caratteristiche di quelle esistenti), il tutto per rendere l'impianto, così adeguato, nuovamente funzionante secondo le caratteristiche e previste dal progetto originario e dal costruttore delle singole macchine. I lavori saranno regolamentati attraverso contratti specifici che verranno assegnati all'operatore economico aggiudicatario durante il periodo di durata dell'Accordo e che saranno volti all'esecuzione di singoli interventi finalizzati alla sostituzione di gruppi frigo a pompa di calore inseriti in un contesto impiantistico esistente. Le caratteristiche dei gruppi frigo ed in generale delle apparecchiature potenzialmente richiedibili sono indicate nell'allegato 1 al presente CSA "caratteristiche tecniche dei macchinari acquistabili e relativo elenco prezzi";
- la rendicontazione degli interventi eseguiti all'interno di ciascun appalto stipulato all'interno dell'Accordo Quadro corredata di tutte le certificazioni e documentazioni previste dalla normativa vigente e dal presente CSA nonché quelle richieste di volta in volta dal Direttore dei lavori : l'Aggiudicatario dovrà presentare un rapporto di lavoro o consuntivo con relativo bilancio per ogni singolo intervento indicante il numero di contratto specifico in cui l'intervento ricade, la descrizione dell'intervento, l'ubicazione delle prestazioni eseguite ed i singoli importi divisi rispettivamente per lavori a misura, per opere in economia (se preventivamente autorizzate dalla D.L. nei limiti consentiti) e per provviste e/o materiali eventualmente occorsi e non previsti in tariffa.

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 34 di 48

Art.31.2 – Descrizione della tipologia dei possibili interventi manutentivi

In generale i lavori di manutenzione finalizzati all'adeguamento tecnico-normativo dell'impianto termico e/o di condizionamento che prevedono la sostituzione di macchinari obsoleti saranno oggetto di singoli appalti specifici stipulati durante il periodo contrattuale di durata dell'Accordo e dovranno svolgersi secondo le modalità che dipendono dalla tempistica connessa alla tipologia dell'intervento richiesto. Nello specifico a titolo puramente indicativo e non esaustivo potranno essere richieste le seguenti attività:

- a) i lavori di smontaggio, rimozione e smaltimento della macchina preesistente (da sostituire);
- b) la fornitura e posa in opera della nuova macchina secondo le indicazioni impartite dalla D.L. e secondo le regole e caratteristiche definite nei singoli contratti ;
- c) i lavori di allaccio idraulico ed elettrico della nuova macchina agli impianti preesistenti;
- d) le prove di funzionamento e collaudo delle nuove apparecchiature installate;
- e) le certificazioni e controlli previste per legge.

Art.31.2.1 – Ordini di intervento


Gli interventi oggetto di singoli appalti specifici, saranno ordinati tramite la stipula di specifici contratti d'appalto (od ordini di lavoro) regolati dagli stessi patti e condizioni definiti nell'Accordo Quadro stipulato con l'Aggiudicatario dello stesso.

Il contratto od ordine di lavoro verrà sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione (aventi potere di firma) e dall'Aggiudicatario a seguito di una richiesta di intervento e di una relativa offerta (stilata dall'Aggiudicatario) approvata dalla D.L. .

L'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro ricevuta la richiesta di intervento provvederà a stilare e consegnare al D.L. un'offerta in merito all'intervento od agli interventi da realizzare nel rispetto di quanto già contenuto nell'Accordo Quadro in termini di prescrizioni e condizioni economiche. L'offerta verrà analizzata dalla D.L. e, se approvata, comporterà la stipula del contratto specifico da sottoscrivere a cura di entrambe le parti (Aggiudicatario e rappresentanti delegati dall'Amministrazione).

Ogni contratto specifico dovrà contenere, oltre che il riferimento all'Accordo Quadro, anche tutte le seguenti informazioni:

- la data di stipula del contratto;

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 35 di 48

- la descrizione sommaria delle opere contrattualizzate con i riferimenti (numero) alla/e richiesta/e ed all'offerta (da allegare al contratto) che hanno generato il contratto medesimo;
- l'importo contrattualizzato;
- l'elenco delle macchine da fornire e porre in opera con i tempi necessari sino alla messa in esercizio delle stesse;
- le firme dei rappresentanti dell'Impresa Aggudicataria e dell'Amministrazione.

L'ordinativo inoltre, sarà utilizzato per l'applicazione di eventuali penali dovute a ritardi rispetto ai tempi stabiliti dalla definizione dell'intervento, calcolati sulla base dei tempi di consegna dei macchinari (dichiarati dall'aggiudicatario nella fase di stipula del contratto specifico) sino alla fase di ultimazione dell'intervento (messa in funzione – start-up delle apparecchiature di nuova fornitura).

La D.L. provvederà a contabilizzare e consuntivare l'intervento o gli interventi ricadenti all'interno del contratto specifico secondo quanto stabilito all'interno del presente Capitolato e secondo le specifiche condizioni economiche dettate dall'Accordo Quadro.

In merito alla consuntivazione, l'Aggudicatario dovrà comunicare al D.L. , i seguenti dati aggiuntivi:

- la data di inizio e di fine attività (chiusura effettiva dell'intervento);
- i dati di consuntivo per l'intervento in esame ;
- la descrizione dettagliata dell'intervento eseguito;
- eventuali allegati (certificazioni; libretti d'uso e manutenzione, certificato di primo avviamento; etc.).

Art.31.3 - Leggi di riferimento

- D.Lgs n. 81/2008 – Testo unico sulla sicurezza sul lavoro
- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- Legge 1° marzo 1968, n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;
- D.M. 22 febbraio 1992 - Modello di dichiarazione di conformità;
- D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 - Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
- D.M. 10 marzo 2005 - Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio;

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 36 di 48

- D.M. 15 marzo 2005 - Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo;
- D.M. 28 aprile 2005 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi;
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Art.32 – Oneri specifici per l'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario sarà responsabile degli impianti termici e/o di condizionamento oggetto di manutenzione fino alla emissione del certificato di regolare esecuzione tecnica, prevenendo eventuali danneggiamenti durante l'esecuzione dei lavori.

Le eventuali difformità degli impianti rispetto alle prescrizioni progettuali esecutive dovranno essere segnalate tempestivamente al Direttore dei Lavori.

L'Aggiudicatario dovrà fornire al Direttore dei Lavori tutta la documentazione integrativa per l'aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera.

Art. 33 – Esecuzione degli impianti

I lavori di manutenzione sugli impianti termici e/o di condizionamento dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni contrattuali e la corretta tecnica da personale adeguato e specializzato alla tipologia degli impianti, addestrato e dotato delle necessarie attrezzature. In generale l'Aggiudicatario dovrà seguire quanto previsto nel contratto specifico nonché le indicazioni scritte del Direttore dei Lavori in caso di problemi di interpretazione degli elaborati progettuali esecutivi.

In particolare l'Aggiudicatario dovrà:

- i. provvedere al distacco delle alimentazioni, ed in generale alla messa fuori servizio delle apparecchiature e dei dispositivi correlati;
- ii. assicurare la presenza di proprio personale specializzato nel luogo ove si svolge l'intervento.

Inoltre, l'Aggiudicatario dovrà garantire la rispondenza alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere attestata con la procedura di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37: al termine dell'esecuzione degli impianti infatti l'Aggiudicatario dovrà rilasciare l'apposito certificato di conformità dell'impianto di nuova realizzazione.




PARTE VIII – TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI SPECIFICI

Art. 34 - La Direzione Lavori

Per la corretta esecuzione degli appalti ricadenti all'interno dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione nomina un proprio D.L. Direttore dei Lavori che, direttamente o coadiuvato da propri incaricati facenti parte della struttura organizzativa dell'Amministrazione, provvederà alla gestione e al controllo di tutte le attività dell'Aggiudicatario.

La direzione Lavori presiederà tutte le fasi degli interventi dalla stipula dell'appalto specifico al controllo finale dell'operato e sarà comunicata nella sua composizione all'Aggiudicatario con i relativi recapiti da utilizzare per ogni tipo di comunicazione (fax, telefono, e-mail).

Trattandosi di interventi da eseguire anche contemporaneamente su più edifici la Struttura della direzione lavori che dovrà interloquire ed interfacciarsi con l'utenza e con l'Aggiudicatario potrà quindi essere così costituita da più direttori operativi (assegnati a più edifici) facenti capo ad un unico Direttore dei Lavori:



Resta chiaro che prima dell'inizio dei lavori di adeguamento o comunque alla consegna degli stessi verrà comunicata all'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro da parte della D.L. la composizione della struttura di cui la stessa è costituita.

L'Operatore economico dell'Accordo Quadro dovrà provvedere ad individuare una propria sede operativa nel comune di Roma o provincia indicandone indirizzo, telefoni ed e-mail da utilizzare per ogni evenienza dotata di persone qualificate (presidio minimo di due

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 38 di 48

persone) volto ad intervenire e/o assistere e/o smistare le richieste manutentive provenienti dalla D.L. . L'Aggiudicatario, all'atto della stipula dell'Accordo Quadro, dovrà comunicare all'Amministrazione per iscritto i dati della propria sede operativa, i nominativi delle persone di cui sopra, del D.T. che dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali e del suo sostituto. Il Direttore tecnico e il suo sostituto designati dall'Aggiudicatario, dovranno comunicare per iscritto all'Amministrazione, l'accettazione dell'incarico loro conferito specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.

Art. 35 - Consegna e inizio dei lavori

La stipula di ciascun contratto specifico rappresenterà la consegna formale dei lavori di adeguamento oggetto del medesimo contratto che ricade nell'Accordo Quadro stipulato ed i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data di stipula del contratto stesso. E' facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula formale del contratto, ai sensi della legge vigente in materia.

Art. 36 - Termini per l'ultimazione dei lavori e verbale di ultimazione


L'ultimazione dei lavori oggetto di specifici contratti sarà definita all'interno degli stessi in funzione della tipologia di richiesta od intervento manutentivo.

Trattandosi di interventi non predeterminati nel numero, l'Amministrazione si riserva di ordinare l'esecuzione dei lavori e disporre l'esecuzione nel modo che riterrà più conveniente.

Non appena avvenuta l'ultimazione di tutte le attività previste all'interno di uno specifico contratto, l'Aggiudicatario informerà per iscritto la direzione dei lavori che previo adeguato preavviso, procederà, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori, alle necessarie operazioni in contraddittorio, redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, l'apposito verbale di ultimazione (da stilare per ciascun contratto) .

Art. 37 - Proroghe

L'Aggiudicatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale definito all'interno di un singolo contratto specifico, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 5 giorni prima della scadenza del predetto termine.

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 39 di 48

Art. 38 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Aggiudicatario può ordinare la sospensione dei lavori oggetto di singolo appalto redigendo apposito verbale sentito l'Aggiudicatario; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Aggiudicatario.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Aggiudicatario, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall'Amministrazione.

Qualora l'Aggiudicatario non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Aggiudicatario e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 40 di 48

ripresе parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

Art.39 - Garanzia Materiali e Regolare Esecuzione

L'Aggiudicatario dovrà in tutti modi garantire tutti i componenti installati per un minimo di 24 mesi dopo l'avvenuta installazione e ne sarà comunque garante anche dopo la scadenza contrattuale fino al compimento del termine suddetto. Entro tale termine l'Aggiudicatario ha l'obbligo di riparare tempestivamente, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per effetto della cattiva qualità dei materiali o per difetto di montaggio restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera...).

Al termine delle prestazioni, laddove previsto, l'Aggiudicatario è tenuto a rilasciare all'Amministrazione la dichiarazione di conformità del lavoro eseguito; di tale dichiarazione faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia di materiali impiegati.

Inoltre, a fine lavoro, entro 3 mesi dal termine dell'intervento, verrà redatto il certificato di regolare esecuzione.

Art.40 - Programma esecutivo dei lavori dell'Aggiudicatario

Trattandosi di opere di adeguamento, ovvero manutenzione, non esiste un programma esecutivo degli interventi da eseguire nei contratti specifici. L'Accordo ha una durata di mesi 48 (quarantotto) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula dello stesso: nel caso in cui all'interno di singoli contratti specifici vi siano degli interventi più complessi e/o particolari, verrà richiesto all'Aggiudicatario un programma dettagliato ed esecutivo dei lavori da eseguire. Tale programma dovrà essere preliminarmente approvato e/o modificato dalla D.L. prima di renderlo esecutivo a tutti gli effetti.

Art. 41 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo, qualora presente, o della loro ritardata ultimazione:

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 41 di 48

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Aggiudicatario comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
- e) le eventuali controversie tra l'Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Aggiudicatario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Aggiudicatario e il proprio personale dipendente;
- g) le sospensioni disposte dall'Amministrazione, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Art. 42 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Eventuali variazioni delle opere da svolgere dovranno essere preventivamente approvate dalla D.L. e saranno valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 42 di 48

PARTE IX - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art.43 - Premessa

La contabilizzazione e liquidazione degli interventi eseguiti nell'ambito degli appalti specifici ricadenti nell'Accordo Quadro, dovrà prevedere la produzione della documentazione necessaria alla liquidazione delle attività svolte secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nello specifico, per ogni ordinativo, dovranno essere indicate le voci di consuntivo relative alle opere compiute (od a misura) e presenti in tariffa, le opere eventualmente svolte in economia e preventivamente autorizzate dalla D.L. ed anche riscontrabili dalle liste operai (nel caso organizzate per mese) ed eventuali forniture di materiali desumibili dalle liste provviste.

Art. 44 - Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a misura ed incluso nelle generalità e specifiche della Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche edizione 2012 (riportate nel seguito), e nell'elenco prezzi aggiuntivi allegato.

Nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e concretezza dell'adeguamento eseguito secondo la regola dell'arte.

Il computo delle forniture ed opere viene eseguito, in dipendenza delle esigenze di condotta dei lavori, a misura o ad economia, applicando i prezzi unitari degli Elenchi prezzi citati, al netto della variazione di gara; tuttavia, per ogni singolo ordine di lavoro o contratto, l'importo delle opere in economia non può essere superiore al 20% del valore totale dell'ordine stesso (al netto del ribasso d'asta).

Art. 45 - Prezzi della manodopera

Per ogni ordinativo, i lavori in economia, preventivamente approvati dalla D.L., saranno inclusi in apposite liste operai organizzate per mese ed indicanti i dettagli delle ore svolte, il dettaglio della tipologia di lavoro e del personale dell'Aggiudicatario che le ha eseguite.

Il costo della manodopera liquidato è quello aggiornato bimestralmente a cura dell'Associazione Costruttori Edili di Roma - A.C.E.R. – e provincia e approvato dal Provveditorato alle OO.PP. del Lazio e comprende per le seguenti voci di:

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 43 di 48

- **Materiali** - Tutte le spese per le forniture, i trasporti, le imposte, i dazi, i noli, le perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto dei lavori.
- **Operai e Mezzi d'Opera** - tutte le spese per fornire mano d'opera, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera dovranno trovarsi nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro ed i prezzi dovranno comprendere quote di tali oneri.
- **Lavori** - Tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Aggiudicatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

Su detto importo sarà applicata una maggiorazione per spese generali ed utili d'impresa pari al totale percentuale del 26,5% (ventiseivirgolacinqueper cento) assoggettato anch'esso al ribasso contrattuale offerto dall'Aggiudicatario.

La quota contrattuale relativa agli oneri della sicurezza verrà ripartita proporzionalmente all'importo degli stati di avanzamento.

Infine, i prezzi stabiliti nel presente capitolato, si intendono comprensivi di tutti gli oneri contrattuali, assicurativi, e previdenziali e di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e sono invariabili per tutta la durata dell'accordo.

Art.46 – Norme di misurazione e valutazione di ogni lavorazione riportate in tariffa

Per tutte le opere dell'accordo le varie quantità di lavoro vengono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e per tutte, risultano comuni le considerazioni e le norme generali riportate nella prescrizioni generali della Tariffa prezzi e qui nel seguito elencate.

Art.46.1 – Criterio generale

Per tutte le opere in relazione alla qualità e provenienza dei materiali, alle caratteristiche costruttive, alle normative di riferimento, alle prescrizioni in genere, alle norme di misurazione, si fa completo riferimento alle descrizioni e condizioni generali nel seguito elencate e contenute in Elenco Prezzi, che è parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

Art.46.2 – Metodo di calcolo

Tutti i prezzi sono comprensivi di spese generali ed utili, valutati nella misura complessiva del 26,5% (spese generali 15% - utili del 10%). Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 44 di 48


L'IVA è in ogni caso a carico del committente. I prezzi riportati nei singoli capitoli comprendono in linea generale tutte le misure di sicurezza collettive e personali, i relativi apprestamenti, previsti nelle norme vigenti in materia, salvo le eventuali indicazioni particolari contenute nelle voci di tariffa e nei piani di sicurezza. I lavori che la Tariffa compensa, si intendono finiti, completati in ogni loro parte, ed eseguiti secondo le modalità e le prescrizioni contrattuali ed in rispondenza allo scopo a cui sono destinati. I prezzi sono stati calcolati effettuando, per un campione rappresentativo di articoli delle diverse categorie di lavori, un'analisi dei prezzi ricavata dalla composizione delle risorse elementari (mano d'opera e materiali), dei noli e dei semilavorati (malte ed impasti di calcestruzzo) secondo lo schema allegato in tariffa. Per le restanti voci si è proceduto attraverso ragguagli con le voci consimili ove possibile o facendo riferimento a prezzi di mercato ricavati da esperienze dirette degli operatori.

Art.46.3 – Obiettivi ed ambito di applicazione

Le tariffe dei prezzi si riferiscono a condizioni definibili come "medie", per quanto attiene sia alla dimensione e alla composizione del costruendo, sia alla sua complessità intrinseca, sia alle soggezioni derivanti dalle condizioni locali. I prezzi si riferiscono a lavori pubblici. I prezzi riportati, non potendo comprendere e prevedere l'ampia casistica di tutte le lavorazioni ed i prodotti presenti sul mercato, fanno riferimento a quelle lavorazioni e a quei prodotti più utilizzati e più rappresentativi nelle costruzioni medie, come sopra definite, selezionandoli dall'ampia gamma esistente, e ponendo l'obiettivo di evitare la pubblicizzazione dei materiali e dei marchi esclusivi delle aziende. Nella scelta dei materiali o componenti industriali ad alto contenuto tecnologico l'Aggiudicatario dovrà dimostrare di aver scelto materiali o componenti prodotti da società che dispongono di una certificazione dei sistemi di qualità rilasciata, sulla base delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, da organismi accreditati ai sensi della serie UNI EN 45.000 e successive modificazioni.

Art.46.4 – Opere Compiute

Nei prezzi sono comprese e compensate tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi d'opera provvisori e ogni altra condizione prevista dal piano di sicurezza, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto e a regola d'arte ed in piena efficienza, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Aggiudicatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente specificati o richiamati nei vari articoli di elenco, salvo quanto

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 45 di 48

esplicitamente escluso ed in ogni caso esclusi i ponteggi per la realizzazione delle opere all'esterno degli edifici.

Art.46.5 – Opere in economia

Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e devono essere provvisti dei necessari attrezzi.

Il soggetto Aggiudicatario è obbligato senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento per qualsiasi motivo alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera sono osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Art.46.6 - Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Aggiudicatario la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre alla pompa, sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo della durata del contratto durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi. Per il noleggio dei carri ed autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Art.46.7 - Trasporti

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente e ogni altra spesa occorrente.

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 46 di 48

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie trasportate è fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza.

Art.47 - Modalità di esecuzione di ogni lavorazione

Art.47.1 - Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le principali dimensioni dei lavori di manutenzione che formano oggetto dell'accordo, sono di volta in volta comunicate dalla D.L. con idonea descrizione di massima che serve quale aiuto e traccia in relazione alle disposizioni impartite dalla stessa D.L. o suo incaricato, durante le fasi di attuazione nel cantiere.


Gli elaborati tecnici concernenti gli adeguamenti così realizzati (disegni "As Built") saranno presentati dall'Aggiudicatario alla D.L. completi di ogni indicazione e misura, in scala adeguata e relativi tanto all'opera nel suo complesso, che a parti o dettagli di essa e verranno pertanto allegati al certificato di regolare esecuzione.

Art.47.2 – Norme Generali per il collocamento in opera

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche collocato, essendo l'Aggiudicatario unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 47 di 48

Art.48– Requisiti dei materiali e componenti

Art.48.1 – Specifiche dei Materiali

I materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori devono, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori e degli organi di controllo preposti essere riconosciuti della migliore qualità ed essere il più possibile compatibili con i materiali preesistenti in modo da non interferire negativamente con le proprietà fisiche, chimiche e meccaniche dei manufatti da risanare.

Il soggetto Aggiudicatario è obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare compiere, presso gli stabilimenti di produzione o laboratori ed istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dalla normativa o dalla D.L. sui materiali impiegati o da impiegarsi (sia che siano confezionati o formati nel corso dei lavori o preesistenti) ed, in genere, su tutte le forniture previste dall'accordo. In particolare l'Aggiudicatario deve:

- determinare lo stato di conservazione dei manufatti da ripristinare;
- individuare l'insieme delle condizioni ambientali e climatiche cui è esposto il manufatto;
- individuare le cause e i meccanismi di alterazione.

L'eventuale prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., viene effettuato in contraddittorio con l'Aggiudicatario ed è appositamente verbalizzato.

I materiali non accettati dalla D.L., in quanto a suo insindacabile giudizio non riconosciuti idonei, devono essere rimossi immediatamente dal cantiere a cura e a spese dell'Aggiudicatario e sostituiti con altri rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Aggiudicatario resta comunque responsabile per quanto concerne la qualità dei materiali forniti.

Art.48.2 - Presentazione del campionario

L'Aggiudicatario prima dell'inizio dei lavori, deve presentare la tipologia dei materiali che intende utilizzare nella esecuzione dell'opera.

Ogni campione deve essere numerato e deve portare un cartellino col nome della Ditta costruttrice e dell'Aggiudicatario, inoltre, deve essere elencato in apposita distinta che deve essere presentata al D.L. per ottenere la sua approvazione.

Tutti i materiali ed i componenti utilizzati, nell'esecuzione delle opere, devono essere realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'ente italiano di unificazione (UNI) e del comitato elettrotecnico italiano (C.E.I.), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia (D.M. 37/08).

Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonera l'Aggiudicatario dall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur essendo conformi ai

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	Capitolato Speciale
	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI	05/10/15
	ACCORDO QUADRO – CAPITOLATO SPECIALE	Pag. 48 di 48

campioni, non risultino corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato, o che comunque non siano di gradimento della D.L.

Art.48.3 - Corrispondenza dei materiali e delle forniture

I materiali e le forniture devono corrispondere alle prescrizioni di legge, a quelle del presente capitolato nonché delle singole descrizioni riportate nell'elenco prezzi.

La D.L. ha la facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo l'introduzione nel cantiere, o che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali.

L'Aggiudicatario deve provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i materiali rifiutati e sostituirli a sue spese con altri idonei, detta operazione deve essere eseguita con celerità ed immediatezza già a partire dal giorno successivo all'ordine del Direttore dei Lavori; ove il soggetto Aggiudicatario non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, l'Amministrazione può provvedere direttamente ed a spese dell'Aggiudicatario, a carico del quale resta anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita.

Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle forniture accettate e già poste in opera, si procede come disposto dalla normativa vigente per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.

Art.48.4 - Materiali Forniti in economia

I materiali forniti in economia debbono essere consegnati a piè d'opera nei luoghi indicati dalla D.L.

Il materiale risponderà sia nelle quantità che nella qualità a quanto richiesto dall'Amministrazione e sarà fornito e disposto secondo i razionali criteri di cantiere e cioè in cumuli prismatici, in pacchi, fasci, sacchi e recipienti, così da essere geometricamente e ponderalmente commensurabile. Le sostanze ed i materiali originariamente contenuti in recipienti involucri o sacchi chiusi o sigillati saranno contabilizzati per l'unità di origine, ritenendo non più utilizzabili gli eventuali residui.

La lista dei materiali forniti all'Amministrazione sarà compilata settimanalmente a cura dell'impresa. I prezzi unitari saranno quelli di elenco, se esistenti, o quelli concordati al momento dell'ordine.